

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU

L'anno Duemilaventi addì quattordici del mese di luglio alle ore 18,30 . Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1.BOSCO Nicole	SI
2.LOCCA Cesare	SI
3.DI RIENZO Veronica	SI
4.CACCIA Enrica	SI
5.LUNARDI Maria Carla	NO
6.ALIBERTI Mirko	SI
7.AGLIOTTI Valerio	NO
8.CAPPA Paolo	SI
9.LOCCA Dorino	SI
10.LUNARDI Paola	NO
	Totale presenti 7
	Totale assenti 3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, **GARAVAGLIA** Dr.Tiziano,e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BOSCO Dr.ssa Nicole** – Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.3 ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13/12/2018 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2019 nella stessa misura dell'anno 2018 (deliberazione C.C. n. 24 del 13/12/2017), invariata rispetto agli anni 2017 (deliberazione C.C. n.4 del 22/02/2017), 2016 (deliberazione C.C. n.7 del 23.03.2016), 2015 (deliberazione C.C. n.4/2015) e 2014 (deliberazione C.C. n.3 /2014):

- **ALIQUOTA 4,20‰** (Limitatamente alla abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9e relative pertinenze) -(aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ -somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);
- **ALIQUOTA 7,20 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**, con esclusione della categoria D/10 "immobili" (aliquota massima IMU 10,6‰ –aliquota TASI applicata pari a 3,30‰ -somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,60 per mille)

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. . 27 del 13/12/2018 sono state approvate le seguenti aliquote TASI per l'anno 2019 comprensiva della maggiorazione pari allo 0,80 per mille, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019 con delibere del consiglio comunale deliberazione C.C. n. 4 del 22.4.2015 – deliberazione C.C. n. n.7 del 23.03.2016 - deliberazione C.C. n. n.4 del 22/02/2017 – deliberazione C.C. n. 24 del 13.12.2017 .:

- **ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille** su abitazione principali cat.A1 –A8 –A9 e relative pertinenze, esenzione per le restanti categorie
- **ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille** immobili rurali strumentali
- **ALIQUOTA 3,3 (tre/tre) per mille** su tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non

- siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
  - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
  - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,20 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al all'1 per mille
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,50 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,50 per mille;
- 6) terreni agricoli: Esenti comune montano
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,50 per mille.

Visto l'parere di regolarità tecnico -contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

F.TO BENETTI Ornella

Con voti favorevoli unanimi

#### DELIBERA

A) **Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,20 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,50 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,50 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti comune montano
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,50 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

**F.TO BOSCO Dott.ssa Nicole**

**F.TO GARAVAGLIA Dr.Tiziano**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal*  
*al \_\_\_\_\_, come previsto dall'art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00*  
*n.267 e ss.mm.ii.*

Reg. Pubbl. \_\_\_\_\_

Guardabosone, li

Il Segretario Comunale  
f.to GARAVAGLIA Dr.Tiziano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo  
Guardabosone, li

Il Segretario Comunale

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 18.8.00 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale